



COMUNE DI BORGO TICINO

Via Circonvallazione, 37

C.A.P. 28040 PROVINCIA di

NOVARA

ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 09/11/2020

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DEI PARCHI GIOCHI SU TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO TICINO (FRAZIONI COMPRESSE).

IL SINDACO

Richiamate le precedenti ordinanze Sindacali atte ad adottare misure urgenti per il contenimento e contrasto del contagio del Virus Covid-19;

Visto il Decreto –Legge 16 maggio 2020 n. 33, avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19”;

Visto il decreto n. 57 del 17 maggio 2020 emesso dal Presidente della Regione Piemonte avente ad oggetto: “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

Considerato che gli accessi ai parchi giochi deve avvenire secondo una regolamentazione, nelle forme di accesso e nelle modalità di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili, che attualmente non è possibile garantire;

Considerato altresì che la protrazione della chiusura dei parchi giochi è limitata al tempo strettamente necessario ad organizzare una accurata garanzia delle condizioni igieniche sanitarie dell'area;

Valutata la necessità di adottare ulteriori disposizioni atte ad evitare il diffondersi dell'infezione, evitando ogni qualsivoglia forma di assembramento;

Considerato che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della salute pubblica;

Preso della necessità di adottare le seguenti limitazioni:

- Divieto di utilizzo del parco giochi.

Richiamato il comma 4 e 5, dell'art. 50, del d. lgs, 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

Il divieto di utilizzo dei parchi giochi su tutto il territorio Borgo Ticino (frazioni comprese).

INFORMA

Che contro il presente provvedimento l'interessato può presentare ricorso:

- Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al TAR Piemonte;
- Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Capo dello Stato.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Borgo Ticino.

Che la presente Ordinanza venga inviata:

- Alla Prefettura di Novara
- Alla Stazione dei Carabinieri di Borgo Ticino
- Al Comando di Polizia Locale di Borgo Ticino

.

Il Sindaco

Marchese Geom. Alessandro

IL SINDACO

.....

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Borgo Ticino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARCHESE ALESSANDRO;1;6331563